



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

## PROCEDURA OPERATIVA

# LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DELLE LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA E DELLE LAVORATRICI MADRI

(ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e s.m.i.

e del D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008 e s.m.i.)

**A cura di:**

*Servizio Prevenzione e Protezione*



### 1. Introduzione

Il presente documento disciplina le procedure interne all'Università degli Studi di Brescia in materia di tutela della maternità prevista dal D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno alla maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della Legge 8 marzo 2000 n. 53" e s.m.i. e ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

### 2. Quadro legislativo di riferimento

La tutela delle lavoratrici madri è regolata da un complesso quadro normativo, sia specifico che generale, di difesa della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro:

- L. 30/12/1971 n. 1204: Tutela lavoratrici madri
- D.P.R. 25/11/1976 n. 1026: Regolamento esecuzione della L. 1204
- D.Lgs. 25/11/1996 n. 645: Tutela Lav. Madri (Recepimento norme CEE)
- L. 5/02/1999 n. 25 (Art. 17) Divieto del lavoro notturno delle gestanti
- L. 8/03/2000 n. 53: Flessibilità dell'astensione obbligatoria
- D.l. 21/07/2000 n.278. Reg. attuazione dell'art. 4 della Legge 53/2000
- D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 e s.m.i. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 Visto il Decreto MURST 5 agosto 1998, n. 363
- D.Lgs. 9/04/2008, n. 81 e s.m.i.
- L. 10/12/2014 n. 183 Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
- D.Lgs. 15/06/2015, n. 80 Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Le norme per la tutela della maternità riportate nel presente documento si applicano alle lavoratrici, come definite dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 2, comma 1), lettera *a* e dal D.M. 363/98 art. 2, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi dal parto che abbiano informato il Datore di lavoro del proprio stato. La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento.

### 3. Campo di applicazione

L'Università degli Studi di Brescia prevede all'interno del proprio organico, una serie di ruoli coperti da lavoratrici appartenenti rispettivamente alle categorie del personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo e soggetti ad esso equiparati quali lavoratrici con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, studentesse dei corsi universitari, dottorande, specializzande, tirocinanti, borsiste, che frequentano laboratori didattici, di ricerca o di servizio.

Si identificano come Responsabili delle lavoratrici, i Dirigenti come individuati dal "Regolamento dell'Università degli Studi di Brescia per la Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro" emanato con Decreto Rettorale n. 665, Reg. XXX, del 18.09.2012 in vigore dal 1° novembre 2012, e cioè il Direttore Generale, i Responsabili di Settore e dei Servizi apicali dell'Amministrazione, i Direttori di dipartimento, i Responsabili dell'attività di ricerca in laboratorio e didattica (ex art. 5 del D.M. 363/98).



Inoltre, così come previsto dalla normativa, alla tutela della maternità sono interessati il Medico Competente, il Servizio di Prevenzione e Protezione e l'Esperto Qualificato.

Gli Enti preposti alla vigilanza in merito alle lavoratrici sono la Direzione Territoriale del Lavoro e l'A.SL. di competenza.

La tutela della maternità comprende il periodo di gravidanza e fino al 7° mese di età del figlio (art. 6 D.Lgs. 151/2001 e s.m.i.) e, nel caso, fino al periodo di allattamento.

#### 4. Definizioni

<b>Lavoratrice</b>	personale rientrante nella definizione dell'art. 2 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dell'art. 2 del D.M. 363/98
<b>Lavoratrice gestante</b>	lavoratrice che si trova nel periodo della gestazione, che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali
<b>Lavoratrice puerpera</b>	lavoratrice che ha appena partorito
<b>Lavoratrice in periodo d'allattamento</b>	Lavoratrice nel periodo d'allattamento
<b>Astensione per gravidanza a rischio (interdizione dal lavoro)</b>	gravidanza con complicanze
<b>Astensione per lavoro a rischio (interdizione dal lavoro)</b>	impossibilità di svolgere attività lavorativa da parte della lavoratrice in attività o strutture a rischio
<b>Astensione obbligatoria</b>	periodo compreso fra i due mesi prima del parto e tre mesi dopo
<b>Flessibilità del congedo</b>	periodo compreso fra un mese prima del parto e quattro dopo

#### 5. Finalità

La presente procedura:

- definisce le procedure operative interne all'Università degli Studi di Brescia per la tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici in stato di gravidanza e delle lavoratrici madri;
- disciplina i comportamenti da osservare da parte dei soggetti responsabili (Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Lavoratrici) affinché le lavoratrici non vengano adibite allo svolgimento di compiti incompatibili con lo stato di gravidanza o di allattamento.
- valuta la tipologia e l'entità dei rischi esistenti nell'ambito lavorativo universitario che influiscano sulle situazioni e sugli eventi tutelati considerando la particolare organizzazione del lavoro e l'esistenza o meno di idonee misure preventive. Al termine di tale periodo non sussiste più alcun obbligo di ricollocazione o ridefinizione delle attività per le lavoratrici che stessero ancora allattando.

#### 6. Tutela della maternità

L'art. 6 del D.Lgs. 151/2001 e s.m.i. prevede "[...] la tutela della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato [...]".

6.1. Iter procedurale da seguire dal momento in cui la lavoratrice conosce il suo stato di gravidanza

<b>La lavoratrice</b>	<b>comunica lo stato di gravidanza non appena accertato</b> mediante immediata comunicazione scritta, allegando il certificato medico del ginecologo che attesta lo stato di gravidanza e la data prevista del parto, all'ufficio del Personale competente e p.c. al Responsabile diretto.
<b>L'Ufficio del Personale competente</b>	comunica lo stato di gravidanza della lavoratrice al Medico Competente, al S.P.P. e al Dirigente responsabile.
<b>Il Dirigente responsabile</b>	Invia comunicazione scritta (Allegato 5) al M.C. e al S.P.P. delle attività a rischio svolte dalla gravida.
<b>Medico Competente</b>	valuta l'attività lavorativa svolta dalla lavoratrice in modo che sia compatibile con lo stato di gravidanza, sentito anche il Servizio di Prevenzione e Protezione.
<b>Il Dirigente responsabile</b>	<b><u>Verifica dell'attività lavorativa:</u></b> <b><u>attività lavorativa a rischio:</u></b> se l'attività della lavoratrice risulta a rischio per la gravidanza, come da prescrizioni espresse dal Medico Competente, deve <u>riorganizzare il lavoro</u> della lavoratrice in modo da renderlo compatibile (può avvalersi della consulenza di Medico Competente, del SPP e dell'Esperto Qualificato); <b><u>attività lavorativa non praticabile:</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b><u>ricollocazione all'interno della struttura:</u></b> se la riorganizzazione dell'attività non è praticabile, può spostare la lavoratrice ad <u>altra attività all'interno della propria struttura</u> (può avvalersi della consulenza del Medico Competente, del SPP, dell'Esperto Qualificato e deve comunicare lo spostamento al Medico Competente);</li><li>- <b><u>ricollocazione all'interno dell'Ateneo:</u></b> se non vi è possibilità di collocare la lavoratrice all'interno della propria struttura richiede di valutare la possibilità di una <u>soluzione alternativa in altra struttura dell'Ateneo</u> (tutti gli interessati possono avvalersi della consulenza del Medico Competente, del SPP e dell'Esperto Qualificato);</li></ul> <b><u>Nessuna attività lavorativa praticabile:</u></b> nell'eventualità che <u>nessuna soluzione sia praticabile</u> , ne dà comunicazione scritta all'Ufficio del Personale competente.
<b>L'Ufficio del Personale competente</b>	<b><u>Nessuna soluzione lavorativa praticabile:</u></b> provvede ad inoltrare alla "Direzione Territoriale del Lavoro", mandandone copia anche al Medico Competente e al S.P.P., la richiesta di astensione per lavoro a rischio. La lavoratrice sarà quindi inviata alla Direzione Provinciale del Lavoro per ratificare il congedo di maternità anticipato per esposizione a rischio (Astensione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio - interdizione dal lavoro - art. 17 D.Lgs. 151/2001)



La lavoratrice	<p><b><u>Attività che può essere svolta in gravidanza:</u></b></p> <p>La Lavoratrice dovrà attenersi alle disposizioni ricevute dal Dirigente e dal suo Responsabile, in merito all'assegnazione di compiti lavorativi compatibili con lo stato di gravidanza, in base alla normativa vigente, alla valutazione dei rischi ed alle indicazioni del M.C., del S.P.P. e dell'Esperto qualificato (ove necessario).</p>
	<p><b><u>Spostamento ad altre attività (ricollocazione):</u></b></p> <p>Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non siano possibili per motivi organizzativi o produttivi, il Datore di Lavoro, tramite i Dirigenti interessati, adibisce ad altra attività la Lavoratrice.</p> <p>La Lavoratrice dovrà svolgere la nuova attività, anche se inferiore a quella abituale conservando la retribuzione e la qualifica originale.</p> <p>Se l'attività è superiore si applica l'art. 2103 del Codice Civile.</p>
	<p><b><u>Esami clinici in gravidanza:</u></b></p> <p>La Lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro per l'effettuazione di accertamenti medici. La Lavoratrice, salvo casi di urgenza, provvederà a comunicare l'assenza con un congruo anticipo (almeno tre giorni) al proprio Responsabile diretto, indicando la durata stimata dell'assenza. Successivamente presenterà documentazione giustificativa concernente data, orario di effettuazione e attestazione di presenza presso la struttura medica.</p>
	<p><b><u>Periodo di tutela della maternità:</u></b></p> <p>L'interdizione da attività comportanti rischi specifici è obbligatoria per le donne che svolgono attività lavorative nocive o in ambienti a rischio, fino a 7 mesi dopo il parto (art. 7 D.Lgs. n. 151/2001), pertanto, anche in questo periodo occorrerà applicare la presente procedura ed astenersi da attività che possano costituire un rischio.</p>
	<p><b><u>Astensione anticipata dal lavoro (interdizione al lavoro) art. 17 D.Lgs. 151/2001:</u></b></p> <p><b><u>-per gravidanza a rischio</u></b></p> <p>La Lavoratrice che si trovi in stato di gravidanza a rischio, deve consegnare il certificato del ginecologo all'ASL di competenza al fine di ottenere l'autorizzazione ad assentarsi dal lavoro fino al periodo di astensione obbligatoria previsto per Legge.</p> <p><b><u>-per lavoro a rischio</u></b></p> <p>Nel caso in cui il Datore di lavoro, tramite i Dirigenti interessati, non possa ricollocare la Lavoratrice adibendola ad altre attività in attività o strutture. non a rischio, lo stesso Datore di lavoro provvede ad inoltrare richiesta di astensione per lavoro a rischio.</p>
	<p><b><u>Nascita figlio:</u></b></p> <p>La Lavoratrice deve presentare all'Ufficio del Personale competente, entro 30 giorni dalla data del parto, il <b>certificato di assistenza al parto</b> rilasciato dall'ostetrica al momento del parto. L'ufficio del personale competente provvede a comunicare alla lavoratrice ed al responsabile diretto la data di rientro in servizio.</p>
<b>Dubbi, quesiti, casi particolari</b>	Il Medico Competente, il Servizio di Prevenzione e Protezione e l'Esperto qualificato (ove necessario) sono disponibili per ogni chiarimento o dubbio



## 6.2. Flessibilità del congedo di maternità

Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il Medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il Medico Competente dell'Ateneo, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

La Lavoratrice che usufruisce di quanto previsto dall'art. 20 del D. Lgs. 151/01 e s.m.i. deve, entro il termine del 7° mese presentare all'Ufficio de Personale competente richiesta scritta allegando due certificati medici uno rilasciato dal ginecologo e uno rilasciato dal Medico competente.

L'Ufficio del Personale competente ne informerà per iscritto il Responsabile della struttura di afferenza della lavoratrice.

### 6.2.1. Astensione dal lavoro

Ai sensi del D.Lgs. 251/2001 e s.m.i.:

DIRITTI	DURATA	MADRE	PADRE	RETRIBUZIONE (Dipendenti pubblici)
<b>Astensione Obbligatoria*</b>	2 mesi prima della nascita (o 1 mese prima in caso di diversa suddivisione dei 5 mesi di astensione obbligatoria e con il permesso dei servizi sanitari)	SI	NO	100%
	3 mesi dopo la nascita (o 4 in caso di diversa suddivisione dei 5 mesi di astensione obbligatoria) <i>(in caso di parto prematuro i giorni non goduti in gravidanza si utilizzano dopo la nascita)</i>	SI	SI solo in caso di: -morte o grave infermità della madre -abbandono o affidamento esclusivo al padre	100%
<b>Astensione Facoltativa</b>	10 mesi complessivi entro i primi otto anni di vita del bambino, con un massimo di sei mesi genitore, frazionati o continuativi - <i>Il genitore single potrà invece usufruire dei dieci mesi complessivi</i> - <i>In caso di parto gemellare il congedo raddoppia.</i>	SI fino ad un massimo di 6 mesi	SI fino ad un massimo di 6 mesi <i>(tale limite è elevato a 7 per i padri che chiedono almeno 3 mesi di congedo continuativo, per un periodo complessivo elevato a 11 mesi)</i>	100% per i primi 30 giorni di congedo facoltativo 30% sono retribuiti solo 6 mesi complessivi tra padre e madre e solo se goduti nei primi 3 anni d'età del figlio (dal 3° al 8° anno di età, solo se il reddito è basso)

\* *l'astensione anticipata dall'inizio della gravidanza e posticipata fino al 7° mese dopo il parto, viene concessa solo alla madre lavoratrice adibita a lavorazioni rischiose e nocive, che non possa essere spostata ad altre mansioni. Tale periodo è retribuito come l'astensione obbligatoria "normale": 100% della retribuzione.*



### 6.3. Rientro in servizio della lavoratrice madre

#### 6.3.1. Lavoro notturno

Ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 251/2001 e s.m.i.:

comma 1	E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
comma 2	Non sono obbligati a prestare lavoro notturno: a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
comma 3	ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

#### 6.3.2. Riposi giornalieri e permessi della lavoratrice madre

Ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 251/2001 e s.m.i. il datore di lavoro deve consentire alla lavoratrice madre due periodi di permessi giornalieri fino ad un anno di età del bambino.

I due periodi possono essere cumulati e spettano:

- in misura di un'ora se l'orario è inferiore alle sei ore giornaliere;
  - in misura di due ore se l'orario è pari o superiore a sei ore giornaliere
- fino al compimento dell'anno del bambino, giorno del compleanno compreso.

Qualora la lavoratrice possa avvalersi di strutture aziendali, ad esempio gli asili nido, i suddetti periodi sono ridotti della metà.

DIRITTI	DURATA	MADRE	PADRE	RETRIBUZIONE (dipendenti pubblici)
<b>Riposi giornalieri</b>	Permessi giornalieri, durante il primo anno di vita del bambino, di: - 2 ore (se l'orario di lavoro è maggiore di 6 ore) - 1 ora (se l'orario è inferiore a 6) - raddoppio delle ore per parti gemellari	SI in alternativa	SI a) se i figli sono affidati solo al padre b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente, previa rinuncia c) se la madre non è lavoratrice dipendente	100%
<b>Permessi per malattia del bambino</b>	- senza limiti fino al 3° anno di vita del bambino  - nei limiti di cinque giorni lavorativi all'anno, per ciascun genitore, dai 3 agli 8 anni	SI in alternativa	SI in alternativa	100% per 30 giorni per anno del bambino fino al 3° anno di vita del bambino. 0% dal 31° giorno per anno del bambino.  Non retribuite



### 6.4.3. Procedure

Il Dirigente responsabile	<p>attività lavorativa a rischio: il lavoro deve essere riorganizzato e reso compatibile (può avvalersi della consulenza del Medico Competente, del SPP, dell'Esperto Qualificato e deve comunicare lo spostamento al Medico Competente).</p>
	<p>attività lavorativa non praticabile:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ricollocazione all'interno della struttura: la lavoratrice può essere spostata ad altra attività all'interno della propria struttura (può avvalersi della consulenza del Medico Competente, del SPP, dell'Esperto Qualificato). Deve comunicare al Medico Competente l'eventuale spostamento ad altra attività;</li><li>- ricollocazione all'interno dell'Ateneo: richiede di valutare la possibilità di una soluzione alternativa in altra struttura dell'Ateneo (tutti gli interessati possono avvalersi della consulenza del Medico Competente, del SPP, dell'Esperto Qualificato) Deve comunicare lo spostamento al Medico Competente.</li></ul>
Lavoratrice madre	<p>Rientro al termine del regolare periodo di congedo obbligatorio: Rientro in servizio: Se inserita nel lavoro precedente al congedo di maternità non vi è necessità di ulteriore visita da parte del Medico Competente, a meno che la lavoratrice non la richieda espressamente per iscritto, per problemi di salute sopravvenuti o se sia in scadenza la precedente visita periodica. Attività lavorativa sottoposta a Sorveglianza Sanitaria: Se inserita con attività lavorativa diversa rispetto a quelle svolte precedentemente al congedo di maternità, deve essere inviata alla visita preventiva, solo nel caso in cui la nuova attività lavorativa preveda la sorveglianza sanitaria. Patologia insorta durante il periodo di gravidanza: In caso di patologia insorta durante il periodo di gravidanza prima dell'eventuale rientro al lavoro il Medico Competente è a disposizione della Lavoratrice, che lo richieda, per una valutazione clinica e l'aggiornamento della cartella sanitaria prima dell'eventuale rientro al lavoro.</p>
	<p>La lavoratrice che rientra dopo 7 mesi dal parto o in tempi successivi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vale quanto previsto al punto precedente;</li><li>- Qualora la Lavoratrice manifesti l'intenzione di allattare il bambino anche dopo il rientro, dopo 7 mesi dal parto, sarà facoltà dell'Amministrazione, se possibile, inserirla in un lavoro senza rischi per l'allattamento.</li></ul>
Il Medico Competente	<p>deve, nel caso in cui l'attività svolta dalla lavoratrice sia a rischio per l'allattamento e siano passati i 7 mesi dal parto, nel giudizio di idoneità segnalare l'esistenza dei rischi per l'allattamento, specificandoli singolarmente.</p>

### 7. Obblighi e diritti della Lavoratrici madri e del Datore di Lavoro

Ai sensi del D.Lgs. n.81 del 09.04.2008 e s.m.i. e D.Lgs. n.151 del 26.03.2001 e s.m.i. gli obblighi ed i doveri delle Lavoratrici e del Datore di Lavoro si possono così riassumere:





SOGGETTO	OBBLIGHI	DIRITTI
<b>Lavoratrice</b>	- comunicare al datore di lavoro lo stato di gravidanza	-essere informata dal D.d.L. su rischi e misure di prevenzione -chiedere informazioni al RLS e al MC -essere tutelata dopo aver comunicato la gravidanza al D.d.L -essere sottoposta a visita medica da parte del M.C. in caso riscontri alcuni disturbi probabilmente connessi con l'attività lavorativa svolta -astenersi anticipatamente dal lavoro nel caso svolga un lavoro pericoloso, in assenza di attività alternative
<b>Datore di lavoro</b>	- valutare i rischi per la salute riproduttiva -individuare le misure di protezione e prevenzione - informare le lavoratrici e gli RLS sui rischi e sulle misure di prevenzione protezione - adottare in caso di rischio per le lavoratrici le misure necessarie per evitarne l'esposizione - comunicare al Servizio Ispezione del Lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro le possibilità o meno di spostamento a mansione non a rischio precisando i motivi organizzativi e produttivi	

## 7. Principali fattori di rischio

Ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. 251/2001 e s.m.i., fermi restando i lavori vietati, il datore di lavoro deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, i processi o le condizioni di lavoro. I pericoli e le situazioni correlate cui si possono trovare esposte le Lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento sono i seguenti:

### 7.1. Condizioni di Lavoro

#### 7.1.1 Orari ed organizzazione del lavoro

L'affaticamento mentale e psichico, in genere, aumenta durante la gravidanza e nel periodo post natale a causa dei diversi cambiamenti, fisiologici e non, che intervengono.

A causa della crescente stanchezza che avvertono, alcune donne gestanti o che allattano possono non essere in grado di effettuare turni irregolari o serali, lavoro notturno, straordinario.

L'organizzazione dell'orario di lavoro (compresi gli intervalli di riposo, la loro frequenza e i tempi stabiliti) può ripercuotersi sulla salute di una donna incinta e del nascituro, sul suo recupero dopo il parto o sulla sua capacità di allattare e può inoltre aumentare i rischi di stress e di patologie da stress. Inoltre, considerati i mutamenti della pressione sanguigna che possono verificarsi durante e dopo la gravidanza e il parto, la tipologia normale di pause sul lavoro può non essere adatta per le lavoratrici madri.



### 7.1.2 Carichi Posturali

La fatica derivante dallo stare in piedi e da altre attività fisiche è stata spesso considerata tra le cause di aborti spontanei, parti prematuri e neonati sotto peso.

Mutamenti fisiologici nel corso della gravidanza (maggiore volume sanguigno e aumento delle pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle vene addominali o pelviche) favoriscono la congestione periferica durante la postura eretta. Mentre se le lavoratrici in gestazione siedono a lungo immobili il riempimento venoso nelle gambe aumenta notevolmente e può provocare una sensazione di dolore e un edema.

Inoltre, è potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti e non sufficientemente adattabili, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza, al crescente volume addominale. Ciò può determinare stiramenti o strappi muscolari e vengono in tal modo limitate la destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti, la portata e l'equilibrio delle lavoratrici, con un rischio accresciuto d'infortunio.

### 7.1.3 Stress Professionale

Le Lavoratrici gestanti e puerpere possono risentire in modo particolare dello stress professionale per vari motivi:

- durante e dopo la gestazione intervengono mutamenti ormonali, fisiologici e psicologici, in rapida successione, che possono accrescere la sensibilità allo stress, l'ansietà o la depressione in singole persone;
- una certa insicurezza finanziaria, emotiva e l'incertezza del posto di lavoro possono derivare dai cambiamenti nella situazione economica determinati dalla gravidanza, in particolare se ciò si rispecchia nella cultura del posto di lavoro;
- può essere difficile conciliare vita lavorativa e privata, in particolare in presenza di orari di lavoro lunghi, imprevedibili o che precludono una vita sociale oppure in presenza di altre responsabilità familiari.
- l'eventuale esposizione a situazioni che comportano violenza sul posto di lavoro.

Un ulteriore stress da lavoro può verificarsi se una donna ha avuto problemi nel corso di precedenti gravidanze (aborti spontanei, mortinatalità o altre anomalie) la sua paura potrebbe essere aumentata a causa della pressione dei colleghi di lavoro o di altre pressioni esercitate sul posto di lavoro.

Stando ad alcuni studi, allo stress è possibile fare risalire una più alta incidenza di aborti spontanei e una ridotta capacità di allattamento.

## 7.2. Agenti Fisici

<b>Radiazioni ionizzanti</b>	L'esposizione comporta elevati rischi soprattutto per il nascituro. Sostanze contaminanti radioattive inalate o ingerite dalla madre possono passare nel latte e, attraverso la placenta, nel nascituro oppure determinare un'esposizione indiretta del bambino, tramite il contatto con la pelle della madre. Radiazioni ionizzanti "Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque essere adibite ad
------------------------------	---



	attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un milliesievert durante il periodo della gravidanza. ... E' vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione." (art. 8 D.Lgs. 151/01 e s.m.i.). (Radiologi e ortopedici, Radioterapisti, ....)
<b>Radiazioni elettromagnetiche</b>	(Apparecchiature elettroniche, Diagnostica medica)
<b>Sollecitazioni termiche</b>	Durante la gravidanza le donne sopportano meno il calore ed è più facile che svengano o risentano di stress termici, anche l'allattamento può essere pregiudicato a causa della disidratazione da calore. Analogamente temperature molto fredde possono essere pericolose per le gestanti e i nascituri. (Industria farmaceutica, Industria ceramica, addetti ai forni, Cuochi, Lavanderie, ...)
<b>Rumore</b>	L'esposizione prolungata a rumori forti può determinare un aumento della pressione sanguigna e un senso di stanchezza. Studi sperimentali hanno evidenziato che un'esposizione prolungata del nascituro a rumori forti può avere un effetto sulle sue capacità uditive dopo la nascita e che le basse frequenze sono maggiormente suscettibili di provocare danno. (Industrie tessili, imbottigliamento, meccaniche, fonderie, ....)
<b>Vibrazioni, colpi, urti</b>	L'esposizione regolare a colpi, urti improvvisi contro il corpo o vibrazioni a bassa frequenza può accrescere il rischio di un aborto spontaneo. Mentre un'esposizione prolungata a vibrazioni che interessano il corpo intero possono accrescere il rischio di parto prematuro o di neonati sotto peso. (Macchine agricole, Trasporti, ...)

### 7.3. Agenti Biologici

Molti agenti biologici che rientrano nei tre gruppi di rischio possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza.

Essi possono giungere al bambino per via placentare mentre questo è ancora nell'utero oppure durante e dopo il parto nel corso dell'allattamento, a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino.

Agenti tipici che possono infettare il bambino in uno di questi modi sono il virus dell'epatite B, quello dell'epatite C, l'HIV (il virus dell'AIDS), l'herpes, la tubercolosi, la sifilide, la varicella e il tifo. La rosolia e la toxoplasmosi possono danneggiare il nascituro che può essere colpito anche da altri agenti biologici, ad esempio il citomegalovirus (un'infezione diffusa nella collettività umana) e la clamidia presente negli ovini.

Per la maggior parte dei lavoratori il rischio d'infezione non è più elevato sul posto di lavoro che nella vita quotidiana, ma in certe occupazioni l'esposizione alle infezioni è più probabile.

### 7.4. Agenti Chimici<sup>1</sup>

Le sostanze e i prodotti chimici sono classificati in base alla loro tossicità e riportano sulle confezioni/contenitori apposita etichettatura che consente di individuare la tipologia dei rischi associati.

Sono vietate le sostanze etichettate con le seguenti frasi di rischio:

- R40: possibilità di effetti irreversibili;

<sup>1</sup> Regolamento CE n. 1272/2008, denominato CLP (*Classification, Labelling and Packaging*), entrato in vigore nell'Unione Europea il 20 gennaio 2009, ha introdotto un nuovo sistema di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele, a partire dal 1 giugno 2015, al termine di un periodo di transizione durante il quale sono applicabili sia il vecchio sistema che il nuovo.



- R45: può provocare il cancro;
- R46: può provocare alterazioni genetiche ereditarie;
- R49: può provocare il cancro per inalazione;
- R61: può provocare danni ai bambini non ancora nati;
- R63: possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati;
- R64: possibile rischio per i bambini allattati al seno.

Analogamente per i preparati, quando essi contengano una sostanza a concentrazione maggiore, etichettata con le suddette frasi di rischio.

Alcuni agenti chimici inoltre possono penetrare attraverso la pelle ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni negative sulla salute, i rischi quindi, dipendono dal modo in cui esse sono utilizzate oltre che dalle loro proprietà pericolose.

L'assorbimento attraverso la pelle può avvenire a seguito di una contaminazione localizzata, ad esempio nel caso di uno schizzo sulla pelle o sugli indumenti, o, in certi casi, dall'esposizione a elevate concentrazioni di vapore nell'aria.

#### 7.4.1. Metalli

La comparsa di effetti dannosi sulla funzione riproduttiva può essere legata all'esposizione lavorativa ad alcuni metalli, in particolare:

<b>Mercurio e suoi derivati</b>	I composti organici del mercurio possono avere effetti nocivi sul nascituro. Da studi effettuati sugli animali e dall'osservazione di pazienti umani risulta che l'esposizione a mercurio durante la gravidanza può rallentare la crescita del nascituro, perturbare il sistema nervoso e determinare l'avvelenamento della madre e del nascituro in quanto il mercurio organico passa dal sangue al latte.
<b>Piombo e suoi derivati</b>	Tradizionalmente si associa l'esposizione delle gestanti al piombo con aborti e mortinatalità, ma non vi sono indicazioni del fatto che ciò valga ancora in presenza degli attuali standard di esposizione. Vi sono forti segnali del fatto che l'esposizione al piombo, sia intrauterina che post parto, determina problemi nello sviluppo, soprattutto a danno del sistema nervoso e degli organi emopoietici. Le donne, i neonati e i bambini in tenera età sono maggiormente sensibili al piombo che gli adulti maschi. Il piombo passa dal sangue al latte. Questo fenomeno può costituire un rischio per il bambino nell'ipotesi in cui una donna subisca una forte esposizione prima della gravidanza e durante la stessa.
<b>Cadmio</b>	L'esposizione al cadmio determina basso peso alla nascita; viene utilizzato nell'industria galvanica, nelle oreficerie e nell'industria di fabbricazione di accumulatori al cadmio.

#### 7.4.2. Solventi

I solventi sono sostanze in grado di attraversare la placenta e di produrre effetti tossici sul feto. Nei primi tre mesi di gravidanza, in particolare, possono avere un ruolo importante nel causare aborti spontanei e malformazioni fetali.

I solventi organici possono ritrovarsi nel latte di donne esposte durante il periodo di allattamento.

I solventi vengono impiegati come materie prime nella produzione di fibre sintetiche, materiale plastico e gomma. Sono spesso usati anche nelle operazioni di pulitura e sgrassatura, nelle industrie



metalmecchaniche e nelle lavanderie. Costituiscono inoltre componenti di colle, mastici, vernici, lacche e resine, prodotti utilizzati ad esempio nelle industrie del legno, calzaturiere e tessili.

Oggigiorno cresce l'interesse verso l'ipotesi che anche esposizioni paterne possano provocare l'insorgenza di aborti spontanei, malformazioni e tumori nella progenie.

#### 7.5. Movimentazione Manuale dei Carichi

La movimentazione manuale di carichi pesanti è rischiosa per la gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Il rischio dipende dallo sforzo, dal peso del carico, dal modo in cui esso viene sollevato e dalla frequenza con cui avviene il sollevamento durante l'orario di lavoro.

Con il progredire della gravidanza una lavoratrice incinta è esposta a un rischio maggiore di lesioni, ciò è causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e da problemi posturali ingenerati dalla gravidanza avanzata. Vi possono essere inoltre rischi per le puerpere, ad esempio, dopo un taglio cesareo che può determinare una limitazione temporanea delle capacità di sollevamento e di movimentazione.

Le madri che allattano possono trovarsi a disagio a causa del maggiore volume dei seni e della loro maggiore sensibilità.

#### 7.6. Attività amministrative e lavori ai Videoterminali

I livelli di radiazione elettromagnetica che possono essere generati dai videoterminali non costituiscono un rischio significativo per la salute. Non occorrono quindi misure protettive speciali per tutelare la salute delle persone da tali radiazioni.

Sono stati effettuati diversi studi scientifici e non è emersa nessuna correlazione tra gli aborti o le malformazioni dei neonati e l'attività svolta al videoterminale.

La valutazione deve verificare anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attività svolta dalle predette lavoratrici durante l'utilizzo dei VDT, pertanto, il lavoro ai videoterminali può comportare solo rischi ergonomici e posturali.

**Allegato: 1****ALLEGATI DECRETO LEGISLATIVO n° 151/2001 e s.m.i.****Aspetti della gravidanza che possono richiedere adattamenti dell'organizzazione del lavoro (ALLEGATO alle Linee Diretrici U.E.)**

<b>Aspetti della gravidanza</b> <i>disturbi/effetti</i>	<b>Fattori sul lavoro</b> <i>possibili cause</i>
Malessere mattutino	Primi turni Esposizione a odori forti o nauseabondi/ventilazione carente Spostamenti/trasporti
Mal di schiena	Postura eretta/movimentazione manuale/problemi posturali
Vene varicose / altri problemi circolatori / emorroidi	Postura eretta/seduta per tempi prolungati
Riposo e benessere Visite frequenti/urgenti alla toilette Comfort	Alimentazione regolare Vicinanza/disponibilità di spazi per il riposo/per lavarsi/nutrirsi/bere Igiene Difficoltà a lasciare il posto/luogo di lavoro
Aumento del volume corporeo La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti, la portata possono essere impediti dall'aumentato volume corporeo	Uso di indumenti protettivi / attrezzature di lavoro Lavoro in aree ristrette / in altezza Esigenze posturali, ad esempio, chinarsi, allungarsi per raggiungere qualcosa Movimentazione manuale Problemi legati al lavoro in spazi ristretti
Stanchezza/fatica/stress	Straordinari Lavoro serale/notturno Mancanza di pause per il riposo Orario di lavoro troppo lungo Ritmo/intensità del lavoro
Equilibrio (riguarda anche le madri che allattano)	Problemi legati al lavoro su superfici scivolose/umide

**Lavori vietati e durata dei divieti (ai sensi del D.Lgs. 151/01 e s.m.i.)**

<b>Divieti</b>	<b>Periodo</b>	<b>Note</b>
<p>È vietato adibire le donne:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• al <u>trasporto</u>, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa</li><li>• ai <u>lavori faticosi, pericolosi ed insalubri</u>, vietati ai sensi dell'art.7, lettere A,B,C,D,L,M: (vedasi tabella sezione A.6)</li></ul>	durante la gestazione e fino al 7 mesi dopo il parto	<i>(art. 20 del D.Lgs. 151/2001)</i> le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
<p>A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;</p> <p>B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche</p> <p>C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni</p> <p>D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti</p> <p>L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali</p> <p>M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ai <u>lavori pericolosi e faticosi ed insalubri</u> che comportano rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B al D.Lgs 151/01 (vedasi tabella sezione A.6)</li></ul> <p><i>(Allegati A e B del D.Lgs 151/01)</i></p>		<i>Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si applicano tali disposizioni</i>



Divieti	Periodo	note
<ul style="list-style-type: none"><li>È vietato adibire <u>al lavoro</u> le donne: (art. 16, lett.a) del D.Lgs 151/01)</li></ul>	da 2 mesi prima la data presunta del parto fino a 3 mesi dopo il parto	(art. 16, lett.d) del D.Lgs 51/01) Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, il divieto è esteso per gli ulteriori giorni non goduti prima del parto. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
<ul style="list-style-type: none"><li>È vietato adibire <u>al lavoro</u> la donna quando la lavoratrice è occupata in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi <u>gravosi o pregiudizievoli</u>. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Per i seguenti motivi:<ul style="list-style-type: none"><li>a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;</li><li>b) quando le <u>condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli</u> alla salute della donna e del bambino;</li><li>c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.</li></ul>(art.17, del D.Lgs 151/01)</li></ul>	da 3 mesi prima della data presunta del parto fino a 3 mesi dopo la data presunta del parto	Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio Ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio
<ul style="list-style-type: none"><li>È vietato adibire le donne:<ul style="list-style-type: none"><li>ai <u>lavori faticosi, pericolosi ed insalubri</u>, vietati ai sensi dell'art. 7, lettere E,F,G,H,I,N,O: (vedi tabella sezione A.6)</li><li>E) i lavori su <u>scale ed impalcature</u> mobili e fisse;</li><li>F) i lavori di <u>manovalanza pesante</u>;</li><li>G) i lavori che <u>comportano una stazione in piedi</u> per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante;</li><li>H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del <u>movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo</u>;</li><li>I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono <u>intense vibrazioni</u>;</li><li>N) i lavori di <u>monda e trapianto del riso</u>;</li><li>O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro <u>mezzo di comunicazione in moto</u>.</li></ul>(Allegato A del D.Lgs.151/01)</li></ul>	durante la gestazione e fino al periodo di interdizione dal lavoro	





<b>Divieti</b>	<b>Periodo</b>	<b>note</b>
<p>È vietato adibire <u>al lavoro</u> la donna <u>dalle ore 24 alle ore 6</u> <i>(art.53, comma 1 del D.Lgs 151/01)</i></p>	<p>dall'accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino</p>	<p>Non sono obbligate a prestare lavoro notturno:</p> <p>a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;</p> <p>b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.</p>

**Lavori pericolosi, faticosi e insalubri (ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 151/01)**

<b>ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI</b> <i>vietati alle lavoratrici in maternità</i>	
<b>Allegato A comma1 del D.Lgs 151/01</b>	<b>Trasporto</b> trasporto sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa
<b>Allegato A del D.Lgs 151/01 lettera A</b> <i>Sono quelli previsti dall'Allegato I alla L. 977/67 così come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262</i>	<b>Mansioni che espongono ai seguenti agenti:</b>  <b>1. Agenti fisici:</b> a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale (ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina) b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d  <b>2. Agenti biologici:</b> a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del D.Lgs 626/94 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui al D.Lgs. 91/93, e al D.Lgs 92/93.  <b>3. Agenti chimici:</b> a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del D.Lgs 52/97 e successive modificazioni e integrazioni e del D.Lgs 285/98; b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi: 1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39); 2) possibilità di effetti irreversibili (R40); 3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42); 4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43); 5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46) 6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48); 7) può ridurre la fertilità (R60); 8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61); c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguenti frasi, che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale: 1) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42); 2) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43); d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del D.Lgs 626/94; (cancerogeno e mutageno) e) piombo e composti f) amianto



<p><i>Segue Allegato A del D.Lgs. 151/01, comma 2 lettera A.</i></p> <p><i>Lavori previsti dal D.Lgs 345/99, così come modificato dal D.Lgs. 262/00</i></p>	<p><b>Processi e lavori:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) di cui all'allegato VIII del D.Lgs 626/94:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Produzione di auramina col metodo Michler</li><li>2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone</li><li>3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento dei nichel a temperature elevate</li><li>4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico</li><li>5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro</li></ol></li><li>2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi</li><li>3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni</li><li>4) Lavori di mattatoio</li><li>5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione</li><li>6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto</li><li>7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni</li><li>8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 <i>Definizione di "alta " e "bassa" tensione (art. 268 del DPR 547/55) - Agli effetti del presente decreto, un impianto elettrico è ritenuto a bassa tensione quando la tensione del sistema è uguale o minore a 400 Volt efficaci per corrente alternata e a 600 Volt per corrente continua. Quando tali limiti sono superati, l'impianto elettrico è ritenuto ad alta tensione.</i></li><li>9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.</li><li>10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500°C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghie, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi</li><li>11) Lavorazioni nelle fonderie</li><li>12) Processi elettrolitici</li><li>13) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe</li><li>14) Produzione e lavorazione dello zolfo</li><li>15) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi</li></ol>
---	---



<i>Segue Allegato A del D.Lgs. 151/01, comma 2 lettera A.</i> <i>Lavori previsti dal D.Lgs 345/99, così come modificato dal D.Lgs. 262/00</i>	16) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere
	17) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti
	18) Lavorazione dei tabacchi
	19) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra
	20) Produzione di calce ventilata
	21) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno
	22) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi
	23) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili
	24) Lavori nei magazzini frigoriferi
	25) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici
	26) Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall'art. 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto
	27) Operazioni di metallizzazione a spruzzo
	28) Legaggio ed abbattimento degli alberi
	29) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione
	30) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli
	31) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali
	32) Cernita e tritramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale
	33) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti uso di pistole fissachiodi di elevata potenza
	34) Produzione di polveri metalliche
	35) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica
	36) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare



Allegato A del D.Lgs. 151/01, comma 2 lettera B.

*Lavori per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 303/56.*

(\*) *NBI*

*il D.Lgs. 25/02 ha abrogato le voci dalla 1 alla 44 e la voce 47 del sopra richiamato DPR 303/56. La necessità di porre in atto la sorveglianza sanitaria è definita dal Medico Competente sulla base della specifica valutazione dei rischi. Tali voci sono comunque riportate (con l'asterisco) in quanto si tratta di lavorazioni con sostanze la cui esposizione abituale può produrre effetti dannosi per la lavoratrice in gravidanza o allattamento.*

### **Lavorazioni per le quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria**

#### **1. Antimonio, leghe e composti \***

*Lavoratori addetti:*

- a) alla produzione dell'antimonio;
- b) alla preparazione delle leghe e dei composti;
- c) alla produzione di colori, vernici e mastici;
- d) alla preparazione delle miscele per la produzione di vetri;
- e) alla produzione degli antiparassitari ed all'uso professionale di essi;
- f) all'impiego dei composti di antimonio nell'industria chimica-farmaceutica;
- g) alla vulcanizzazione e colorazione della gomma;
- h) alla tintura e stampaggio dei tessuti.

#### **2. Arsenico, leghe e composti\***

*Lavoratori addetti:*

- a) alla produzione dell'arsenico;
- b) alla preparazione delle leghe e dei composti;
- c) ai lavori di pulitura, verniciatura e smaltatura;
- d) alla preparazione delle miscele per la produzione del vetro;
- e) alla tintura dei filati e dei tessuti;
- f) alla concia delle pelli.

#### **3. Bario e composti\***

*Lavoratori addetti:*

- a) alla produzione del bario;
- b) alla produzione degli ossidi e dei sali.

#### **4. Berillio, leghe e composti\***

*Lavoratori addetti:*

- a) alla produzione del berillio;
- b) alla preparazione delle leghe e dei composti;
- c) alla fabbricazione delle lampade, schermi ed altri materiali fluorescenti;
- d) alla fabbricazione di cristalli, di ceramiche e di refrattari.

#### **5. Cadmio, leghe e composti\***

*Lavoratori addetti:*

- a) alla produzione del cadmio;
- b) alla preparazione delle leghe e dei composti;
- c) alla cadmiatura;
- d) alla fabbricazione degli accumulatori.



<p><i>Segue <u>Allegato A</u> del D.Lgs. 151/01, comma 2 <b>lettera B.</b></i></p> <p><i>Lavori per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 303/56.</i></p> <p><i>(*) vedi nota pagina 59</i></p>	<p><b><u>6. Cromo, leghe e composti*</u></b></p> <p><i>Lavoratori addetti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) alla produzione del cromo;</li><li>b) alla preparazione delle leghe e dei composti;</li><li>c) alla cromatura;</li><li>d) alla concia delle pelli.</li></ul>
	<p><b><u>7. Fosforo e composti*</u></b></p> <p><i>Lavoratori addetti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) alla produzione del fosforo;</li><li>b) all'impiego del fosforo come materia prima nei processi chimici industriali;</li><li>c) all'impiego professionale di antiparassitari contenenti composti organici del fosforo.</li></ul>
	<p><b><u>8. Manganese, leghe e composti*</u></b></p> <p><i>Lavoratori addetti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) alla produzione del manganese;</li><li>b) alla preparazione delle leghe e dei composti;</li><li>c) alla fabbricazione di pile a secco;</li><li>d) alla preparazione delle miscele per la produzione del vetro e degli smalti;</li><li>e) alla produzione dei fiammiferi;</li><li>f) alla saldatura con elettrodi al manganese.</li></ul>
	<p><b><u>9. Mercurio, amalgame e composti*</u></b></p> <p><i>Lavoratori addetti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) alla produzione del mercurio;</li><li>b) alla preparazione delle amalgame e dei composti;</li><li>c) alla fabbricazione, riparazione e manutenzione di apparecchi e strumenti a mercurio (limitatamente alle operazioni che espongono alla azione del mercurio);</li><li>d) alla lavorazione del pelo per capelli (<i>secretaggio</i>);</li><li>e) alla produzione e lavorazione in bianco del feltro ottenuto mediante <i>secretaggio</i> con preparati mercuriali;</li><li>f) alla lavorazione in nero del feltro <i>secretato</i>;</li><li>g) alle operazioni di elettrolisi con catodo di mercurio;</li><li>h) alla doratura od argentatura a fuoco con uso di mercurio;</li><li>i) alla fabbricazione di inneschi;</li><li>l) al trattamento dei minerali auriferi e argentiferi di recupero;</li><li>m) all'impiego di pompe e mercurio;</li><li>n) all'impiego professionale di antiparassitari contenenti composti organici di mercurio;</li><li>o) alla preparazione e all'impiego di vernici contenenti mercurio e composti.</li></ul>



Segue Allegato A del  
D.Lgs. 151/01, comma 2  
**lettera B.**

Lavori per i quali vige l'obbligo  
delle visite mediche preventive  
e periodiche ai sensi dell'art.  
33 del D.P.R. 303/56.

(\*) vedi nota pagina 59

#### 10. Nichel, leghe e composti\*

Lavoratori addetti:

- a) alla raffinazione del nichel;
- b) alla produzione e all'impiego del nichel-carbonile.

#### 11. Piombo, leghe e composti\*

Lavoratori addetti:

- a) alla produzione del piombo;
- b) alla preparazione delle leghe e dei composti;
- c) alla fabbricazione e preparazione di colori, di vernici e di mastici;
- d) alla fabbricazione di lamine, tubi, proiettili ed altri oggetti di piombo o contenenti piombo; alla cernita e al ricupero dei materiali piombiferi;
- e) alle operazioni di pittura e di intonaco con mastici o colori di piombo; alla asportazione di verniciature piombifere;
- f) alla composizione tipografica a mano, con la linotype, con la monotype, con la stereotipia;
- g) alla cromolitografia eseguita con colori o polveri piombiferi;
- h) alla fabbricazione e governo (carica, pulizia, riparazione, ecc.) degli accumulatori;
- i) alla saldatura autogena e al taglio con processi termici delle lastre di piombo o rivestite di piombo;
- l) alla saldatura con leghe piombifere e dissaldatura;
- m) alla messa in opera e manutenzione di tubazioni, condutture ed in genere di impianti costituiti da materiale piombifero;
- n) alla piombatura o smaltatura su superfici metalliche;
- o) alle operazioni di tempera con bagno di piombo;
- p) alla zincatura delle lamiere o alla stagnatura o alla verniciatura dei recipienti con uso di materiali contenenti piombo;
- q) alle operazioni di pulimento con o su materiali piombiferi;
- r) all'industria ceramica (limitatamente alla preparazione e macinazione delle vernici, alla vetrificazione delle terraglie dolci ed alla decorazione di stoviglie od altri oggetti di ceramica con vetrine o vernici piombifere);
- s) alla preparazione delle miscele per la fabbricazione del vetro piombifero;
- t) alla produzione della gomma, guttaperga ed ebanite (limitatamente alle operazioni di mescola con composti di piombo);
- u) alla lavorazione della gomma piombifera.

#### 12. Selenio, leghe e composti\*

Lavoratori addetti:

- a) alla produzione del selenio;
- b) alla preparazione delle leghe e dei composti;
- c) alla fabbricazione delle cellule fotoelettriche, alla preparazione di colori e inchiostri, alla vulcanizzazione della gomma.



Segue Allegato A del  
D.Lgs. 151/01, comma 2  
**lettera B.**

Lavori per i quali vige l'obbligo  
delle visite mediche preventive  
e periodiche ai sensi dell'art.  
33 del D.P.R. 303/56.

(\*) vedi nota pagina 59

### 13. Vanadio, leghe e composti\*

Lavoratori addetti:

- a) alla produzione del vanadio;
- b) alla pulitura degli impianti di combustione della nafta ed al ricupero delle ceneri relative;
- c) alla preparazione delle leghe e dei composti;
- d) all'impiego dei vanadio e dei composti come materie prime nei processi chimici industriali;
- e) alla preparazione delle miscele per la fabbricazione del vetro.

### 14. Bromo e composti\*

Lavoratori addetti:

- a) alla produzione del bromo;
- b) all'impiego dei bromo come materia prima nei processi chimici industriali.

### 15. Cloro e composti\*

Lavoratori addetti:

- a) alla produzione del cloro e dell'acido cloridrico;
- b) all'impiego del cloro e dell'acido cloridrico come materie prime nei processi chimici industriali;
- c) al decapaggio dei metalli con acido cloridrico;
- d) all'imbianchimento delle fibre tessili con acido cloridrico.

### 16. Fluoro e composti\*

Lavoratori addetti:

- a) alla produzione del fluoro e dell'acido fluoridrico;
- b) alla preparazione dei composti del fluoro;
- c) alla incisione del vetro;
- d) alla preparazione della criolite artificiale;
- e) alla elettrolisi dell'allumina con impianto di criolite.

### 17. Iodio e composti\*

Lavoratori addetti:

- a) alla produzione dello iodio;
- b) alla preparazione dei composti.

### 18. Acido cianidrico e composti\*

Lavoratori addetti:

- a) alla produzione di acido cianidrico, di cianuri e di altri composti del cianogeno;
- b) alla derattizzazione e disinfestazione;
- c) alla distruzione di parassiti alla agricoltura (in quanto assuma il carattere professionale o di lavorazione industriale);
- d) alla depurazione chimica del gas illuminante;
- e) alle operazioni di galvanoplastica;
- f) alle operazioni di tempera e di cementazione;
- g) alla fabbricazione di gomme e resine sintetiche (lim. alle operazioni che espongono all'azione dell'acrilnitrile e dei disocianati organici).





Segue Allegato A del  
D.Lgs. 151/01, comma 2  
**lettera B.**

Lavori per i quali vige l'obbligo  
delle visite mediche preventive  
e periodiche ai sensi dell'art.  
33 del D.P.R. 303/56.

(\*) vedi nota pagina 59

**19. Acido nitrico e gas nitrosi\***

*Lavoratori addetti:*

- a) alla produzione dell'acido nitrico;
- b) alla produzione della nitrocellulosa;
- c) alla produzione degli esplosivi con processi di nitrizzazione;
- d) alla produzione di coloranti azoici;
- e) al decapaggio ed all'incisione dei metalli;
- f) alle saldature ossiacetilenica e ad arco.

**20. Cloropicrina (nitrocloroformio)\***

*Lavoratori addetti:*

- a) alla produzione della cloropicrina;
- b) alla distribuzione di parassiti nocivi alla agricoltura (in quanto assuma il carattere professionale o di lavorazione industriale).

**21. Anidride solforosa\***

*Lavoratori addetti:*

- a) alla produzione dello zolfo;
- b) alla produzione dell'anidride solforosa;
- c) alla sbiancatura di paglia, carta e fibre tessili;
- d) alla solforazione della frutta e delle sostanze alimentari in generale;
- e) alla derattizzazione e disinfestazione in quanto assuma il carattere professionale;
- f) alla fusione dell'elektron.

**22. Acido solforico\***

*Lavoratori addetti:*

- a) al carbonissaggio delle lane;
- b) al decapaggio dei metalli;
- c) alla produzione dello zinco elettrolitico;
- d) alla purificazione e raffinazione dei grassi e degli oli;
- e) all'impiego dell'acido solforico nelle sintesi organiche.

**23. Idrogeno solforato\***

*Lavoratori addetti:*

- a) alla raffinazione degli oli minerali;
- b) alla filatura della viscosa;
- c) alla vuotatura dei pozzi neri.

**24. Cloruro di zolfo\***

*Lavoratori addetti:*

- a) alla produzione del cloruro di zolfo;
- b) alla vulcanizzazione della gomma.



Segue Allegato A del  
D.Lgs.151/01, comma 2  
**lettera B.**

Lavori per i quali vige l'obbligo  
delle visite mediche preventive  
e periodiche ai sensi dell'art.  
33 del D.P.R. 303/56.

(\*) vedi nota pagina 59

**25. Ossido di carbonio\***

*Lavoratori addetti:*

- a) alla produzione, distribuzione e trattamento industriale dell'ossido di carbonio e di miscele gassose contenenti ossido di carbonio;
- b) alla condotta termica dei forni, delle fornaci, delle fucine;
- c) alla seconda lavorazione del vetro alla fiamma;
- d) alla saldatura autogena ed al taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica;
- e) alla prova di motori a combustione interna o a scoppio.

**26. Cloruro di carbonile (fosgene) e difosgene (cloroformio dimetiletriolorurato)\***

*Lavoratori addetti:*

- a) alla produzione e utilizzazione del cloruro di carbonile e del cloroformio di metile triclorurato.

**27. Tetracloruro di carbonio\***

*Lavoratori addetti:*

- a) alla produzione del tetracloruro di carbonio;
- b) all'impiego del tetracloruro di carbonio come solvente;
- c) alla carica degli estintori;
- d) alla produzione delle miscele frigorifere (freon).

**28. Solfuro di carbonio\***

*Lavoratori addetti:*

- a) alla produzione di solfuro di carbonio;
- b) all'impiego del solfuro di carbonio come solvente;
- c) al trattamento dell'alcalicellulosa con solfuro di carbonio e successive operazioni fino all'essiccamento del prodotto;
- d) alla vulcanizzazione della gomma;
- e) alla disinfestazione e derattizzazione in quanto assuma carattere professionale.

**29. Aldeide formica e acido formico\***

*Lavoratori addetti:*

- a) alla produzione dell'aldeide formica e dell'acido formico;
- b) alla fabbricazione delle resine sintetiche e delle colle;
- c) alla fabbricazione dei compensati di legno;
- d) al trattamento antipiega dei tessuti.

**30. Etere di petrolio e benzina\***

*Lavoratori addetti:*

- a) alla distillazione e raffinazione del petrolio;
- b) alla preparazione delle miscele di benzina;
- c) alla preparazione e all'impiego di solventi a base di benzina.



Segue Allegato A del  
D.Lgs. 151/01, comma 2  
**lettera B.**

Lavori per i quali vige l'obbligo  
delle visite mediche preventive  
e periodiche ai sensi dell'art.  
33 del D.P.R. 303/56.

(\*) vedi nota pagina 59

**31. Piombo tetraetile\***

*Lavoratori addetti:*

- a) alla produzione del piombo tetraetile;
- b) alla etilazione della benzina;
- c) alla ripulitura e riparazione di serbatoi contenenti piombo tetraetile o benzina etilata.

**32. Glicoli, nitro-glicerina e loro derivati\***

*Lavoratori addetti:*

- a) alla produzione di glicoli, nitroglicerina e loro derivati;
- b) all'impiego dei glicoli e derivati come materie prime nei processi chimici industriali;
- c) all'impiego di solventi contenenti glicoli.

**33. Idrocarburi benzeici (benzolo, toluolo, xilolo ed omologhi) \***

*Lavoratori addetti:*

- a) alla produzione degli idrocarburi benzeici ed omologhi;
- b) alla rettificazione del benzolo e degli omologhi;
- c) all'impiego del benzolo ed omologhi come materie prime nei processi chimici industriali;
- d) alla preparazione e impiego di solventi contenenti benzolo e omologhi;
- e) alla rotocalcografia.

**34. Fenoli, tiofenoli e cresoli\***

*Lavoratori addetti:*

- a) alla produzione di fenoli, tiofenoli e cresoli;
- b) all'impiego dei fenoli, tiofenoli e cresoli come materie prime nei processi chimici industriali;
- c) alla distribuzione dei parassiti nocivi all'agricoltura mediante derivati nitrati dei fenoli e cresoli (in quanto assuma carattere professionale o di lavorazione industriale).

**35. Derivati aminici degli idrocarburi benzeici e dei fenoli\***

*Lavoratori addetti:*

- a) alla produzione dei derivati aminici degli idrocarburi benzeici e dei fenoli;
- b) all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali.

**36. Derivati alogenati, nitrici, solforici e fosforati degli idrocarburi benzeici e dei fenoli\***

*Lavoratori addetti:*

- a) alla produzione dei derivati alogenati nitrici, solforici e fosforati degli idrocarburi benzeici e dei fenoli;
- b) all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali.



<p><i>Segue Allegato A del D.Lgs.151/01, comma 2 lettera B.</i></p> <p><i>Lavori per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 303/56.</i></p> <p><i>(*) vedi nota pagina 59</i></p>	<p><u>37. Naftalina ed omologhi, naftoli e naftilamine, derivati alogenati, solforati e nitrati della naftalina e omologhi*</u></p> <p><i>Lavoratori addetti:</i></p> <p>a) alla produzione della naftalina ed omologhi, dei naftoli e naftilamine; dei derivati alogenati, solforati e nitrati della naftalina e omologhi;</p> <p>b) all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali.</p>
	<p><u>38. Derivati alogenati degli idrocarburi alifatici (tetracloroetano, esacloroetano, tricolorometano, cloruro di etilene, dicloroetilene, tricoloroetilene cloruro di etile, cloruro dimetile, bromuro di metile, ioduro di metile)*</u></p> <p><i>Lavoratori addetti:</i></p> <p>a) alla produzione dei derivati alogenati degli idrocarburi alifatici;</p> <p>b) all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali;</p> <p>c) all'impiego di solventi contenenti derivati alogenati degli idrocarburi alifatici.</p>
	<p><u>39. Acetone e derivati alogenati, acido acetico, anidride acetica, cloruro di acetilene e acetilacetone*</u></p> <p><i>Lavoratori addetti:</i></p> <p>a) alla produzione dell'acetone e derivati alogenati, dell'acido acetico, dell'anidride acetica, del cloruro di acetilene e dell'acetilacetone;</p> <p>b) all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali;</p> <p>c) all'impiego di solventi contenenti acetone.</p>
	<p><u>40. Alcool amilico, alcool butilico, alcool propilico, alcool isopropilico e alcool metilico*</u></p> <p><i>Lavoratori addetti:</i></p> <p>a) alla produzione dell'alcool amilico, dell'alcool butilico, dell'alcool propilico, dell'alcool isopropilico e dell'alcool metilico;</p> <p>b) all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali;</p> <p>c) all'impiego di solventi contenenti le sostanze predette.</p>
	<p><u>41. Esteri (acetato di amile, acetato di butile, acetato di etile, acetato di propile, acetato di metile)*</u></p> <p><i>Lavoratori addetti:</i></p> <p>a) alla produzione dell'acetato di amile, dell'acetato di butile, dell'acetato di etile, dell'acetato di propile e dell'acetato di metile;</p> <p>b) all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali;</p> <p>c) all'impiego di solventi contenenti le sostanze predette.</p>



<p><i>Segue <u>Allegato A</u> del D.Lgs.151/01, comma 2 <b>lettera B.</b></i></p> <p><i>Lavori per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 303/56.</i></p> <p><i>(*) vedi nota pagina 59</i></p>	<p><b><u>42. Eteri (ossido di etilene, diossano ed etere etilico)*</u></b></p> <p><i>Lavoratori addetti:</i></p> <p>a) alla produzione dell'ossido di etilene, del diossano e dell'etere etilico;</p> <p>b) all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali;</p> <p>c) all'impiego di solventi contenenti le sostanze predette.</p>
	<p><b><u>43. Acridina*</u></b></p> <p><i>Lavoratori addetti:</i></p> <p>a) alla produzione dell'acridina;</p> <p>b) all'impiego dell'acridina nell'industria farmaceutica e dei coloranti.</p>
	<p><b><u>44. Piridina*</u></b></p> <p><i>Lavoratori addetti:</i></p> <p>a) alla produzione della piridina;</p> <p>b) all'impiego della piridina come denaturante dell'alcool;</p> <p>c) all'impiego della piridina nell'industria chimico-farmaceutica;</p> <p>d) all'impiego della piridina nell'industria dei coloranti;</p> <p>e) all'impiego di solventi contenenti piridina.</p>
	<p><b><u>45. Radio, raggi X e sostanze radioattive</u></b></p> <p><i>Lavoratori addetti:</i></p> <p>a) alla produzione di sostanze radioattive;</p> <p>b) alle lavorazioni che implicano l'uso di radio, raggi X e sostanze radioattive.</p>
	<p><b><u>46. Radiazioni ultraviolette e infrarosse*</u></b></p> <p><i>Lavoratori addetti:</i></p> <p>a) alle applicazioni industriali dei raggi ultravioletti e infrarossi;</p> <p>b) alla saldatura ad arco.</p>
	<p><b><u>47. Sostanze cancerogene non comprese in altre voci (catrame, bitume, fuliggine, oli minerali, pece, paraffina, loro composti, derivati e residui)*</u></b></p> <p><i>Lavoratori addetti:</i></p> <p>a) a operazioni che espongono abitualmente al contatto con catrame, bitume, fuliggine, oli minerali, pece, paraffina, loro composti, derivati e residui.</p>
	<p><b><u>48. Vibrazioni e scuotimenti</u></b></p> <p>Lavoratori che impiegano utensili ad aria compressa o ad asse flessibile.</p>



Segue Allegato A del  
D.Lgs. 151/01, comma 2  
**lettera B.**

Lavori per i quali vige l'obbligo  
delle visite mediche preventive  
e periodiche ai sensi dell'art.  
33 del D.P.R. 303/56.

(\*) vedi nota pagina 59

#### 49. Rumori

Lavoratori addetti:

- a) lavoro dei calderai;
- b) ribaditura dei bulloni;
- c) battitura e foratura delle lamiere con punzoni;
- d) prove dei motori a scoppio e a reazione;
- e) produzione di polveri metalliche con macchine a pestelli;
- f) fabbricazione di chiodi;
- g) lavoro ai telai meccanici per tessitura.

#### 50. Ferro (ossido)

Lavoratori addetti ai laminatoi di ferro e di acciaio, in quanto esposti alla inalazione di polvere di ossido di ferro.

#### 51. Polveri di zolfo

Lavoratori addetti alla macinazione e alla raffinazione dello zolfo.

#### 52. Polveri di talco

Lavoratori addetti:

- a) alla produzione e alla lavorazione del talco;
- b) alla talcatura nella lavorazione della gomma.

#### 53. Polveri di cotone, lino, canapa e juta

Lavoratori addetti:

- a) alla apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre di cotone, lino, canapa e juta;
- b) alla filatura e tessitura della canapa e della juta.

#### 54. Anchilostomiasi

Lavori nelle gallerie, nelle fornaci di laterizi.

#### 55. Carbonchio e morva

Lavoratori addetti:

- a) alle infermerie per animali;
- b) ai macelli;
- c) alle sardigne;
- d) alla concia delle pelli;
- e) alla lavorazione del crine;
- f) alla raccolta e alla lavorazione dei residui animali per la fabbricazione di concimi, di colla e di altri prodotti industriali.

#### 56. Lentospirosi

- a) Lavori nelle fogne e nei canali;
- b) lavori di bonifica in terreni paludosi.

#### 57. Tubercolosi, sifilide ed altre malattie trasmissibili

Soffiatura del vetro con mezzi non meccanici (in quanto implichi l'uso di canne promiscue).



<p><i>Ai sensi dell'Allegato A del D.Lgs. 15/01, comma 2 lettera C</i></p> <p><i>Lavori che espongono alla silicosi e asbestosi</i></p> <p><i>DPR 20/03/1956 n. 648 e DPR 21/07/1960 n. 1169</i></p>	<p><b>Lavori che espongono alla silicosi e asbestosi</b></p> <p>Lavori nelle miniere e cave in sotterraneo e lavori in sotterraneo in genere, lavori nelle miniere e cave a cielo aperto, e lavori di scavo a cielo aperto, in presenza di roccia contenente silice libera o che comunque espongono alla inalazione di polvere di silice libera</p> <p>Lavori di frantumazione, macinazione e manipolazione di rocce, materiali ed abrasivi contenenti silice libera o che comunque espongono alla inalazione di polvere di silice libera</p> <p>Taglio, lavorazione, preparazione, levigatura, smerigliatura, molatura, lucidatura, adattamento in opera, delle rocce e di altri materiali contenenti silice libera o che comunque espongono alla inalazione di polvere di silice libera</p> <p>Taglio, levigatura, smerigliatura, molatura, lucidatura, eseguiti con impiego di materiali contenenti silice libera (escluse le operazioni di molatura di utensili, aventi carattere occasionale) o che comunque espongono alla inalazione di polvere di silice libera</p> <p>Produzione di mole e abrasivi in genere, di refrattari, di ceramiche, di cemento e del vetro, limitatamente alle operazioni su materiali contenenti silice libera o che comunque espongono alla inalazione di polvere di silice libera</p> <p>Lavori nelle industrie siderurgiche, metallurgiche, meccaniche, nei quali si usino o si trattino materiali contenenti silice libera o che comunque espongono alla inalazione di polvere di silice libera</p> <p>Produzione di laterizi, comprese le cave di argilla, ed altre lavorazioni limitatamente alle aziende nelle quali sia accertata la presenza del rischio silicotigeno</p> <p>Estrazione e successive lavorazioni dell'amianto nelle miniere; lavori nelle manifatture e lavori che comportano impiego ed applicazione di amianto e di materiali che lo contengono o che comunque espongono ad inalazione di polvere di amianto</p>
<p><i>Ai sensi dell'Allegato A del D.Lgs. 15/01, comma 2 lettera C</i></p> <p><i>Lavori che espongono alle malattie professionali di cui all'Allegato 4 al Decreto 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche</i></p>	<p><b>Lavori che espongono a malattie professionali</b></p> <p>Lavorazioni che espongono all'azione del piombo, leghe e composti</p> <p>Lavorazioni che espongono all'azione del mercurio amalgame e composti</p> <p>Lavorazioni che espongono all'azione del fosforo e composti</p> <p>Lavorazioni che espongono all'azione dell'arsenico leghe e composti</p> <p>Lavorazioni che espongono all'azione del cromo, leghe e composti</p> <p>Lavorazioni che espongono all'azione del berillio, leghe e composti</p> <p>Lavorazioni che espongono all'azione del cadmio leghe e composti</p> <p>Lavorazioni che espongono all'azione del vanadio, leghe e composti</p> <p>Lavorazioni che espongono all'azione del nichel, leghe e composti</p> <p>Lavorazioni che espongono all'azione del manganese, leghe e composti</p>



*Segue **Allegato A** del D.Lgs. 151/01, comma 2 **lettera C***

*Lavori che espongono alle malattie professionali di cui all'Allegato 4 al Decreto 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche*

Lavorazioni che espongono all'azione del fluoro, cloro, bromo, iodio e composti
Lavorazioni che espongono all'azione dell'acido nitrico, degli ossidi di azoto e dell'ammoniaca
Lavorazioni che espongono all'azione dell'anidride solforosa, dell'acido solforico, dell'idrogeno solforato
Lavorazioni che espongono all'azione del tallio, leghe e composti
Lavorazioni che espongono all'azione dell'antimonio, leghe e composti
Lavorazioni che espongono all'azione dell'osmio, leghe e composti
Lavorazioni che espongono all'azione del selenio, leghe e composti
Lavorazioni che espongono all'azione del rame, leghe e composti
Lavorazioni che espongono all'azione dello stagno, leghe e composti
Lavorazioni che espongono all'azione dello zinco, leghe e composti
Lavorazioni che espongono all'azione dell'acido carbammico, tiocarbammico e composti
Lavorazioni che espongono all'azione dei solfuri di bario, calcio, e sodio
Lavorazioni che espongono all'azione dell'ozono, degli ozonuri e dei perossidi
Lavorazioni che espongono all'azione dell'acido cianidrico, dei cianuri e dei composti dei cianogeno, dell'acido isocianico e suoi esteri
Lavorazioni che espongono all'azione degli alcoli e dei glicoli
Lavorazioni inerenti alla produzione, distribuzione e trattamento industriale dell'ossido di carbonio e di miscele gassose contenenti ossido di carbonio
Produzione di carbone da legna
Condotta termica dei forni delle fornaci, delle fucine e degli apparecchi a combustione in genere, ricottura e sinterizzazione dei metalli; Seconda lavorazione del vetro
Lavori di saldatura autogena e taglio dei metalli con arco elettrico e con fiamma ossidrica ossiacetilenica
Prova dei motori a combustione interna in ambienti chiusi
Altre lavorazioni che espongono all'azione di ossido di carbonio, svolte in ambiente confinato
Lavorazioni che espongono all'azione del cloruro di carbonile
Lavorazioni che espongono all'azione del solfuro di carboni
Lavorazioni che espongono all'azione degli idrocarburi alifatici ed aliciclici





*Segue Allegato A del D.Lgs. 151/01, comma 2 lettera C*  
*Lavori che espongono alle malattie professionali di cui all'Allegato 4 al Decreto 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche*

Lavorazioni che espongono all'azione degli idrocarburi aromatici, compresi il processo Sodeberg per la preparazione dell'alluminio e i processi di fusione dell'acciaio in forni ad arco, mononucleari e polinucleari
Lavorazioni che espongono all'azione dei nitroderivati alifatici, esteri dell'acido nitrico
Lavorazioni che espongono all'azione dei chinoni e derivati
Lavorazioni che espongono all'azione dei fenoli ed omologhi, tiofenoli ed omologhi, naftoli ed omologhi
Lavorazioni che espongono all'azione della ammine alifatiche ed aromatiche (primarie, secondarie, terziarie ed eterocicliche) e delle idrazioni aromatiche; loro derivati, alogenati, fenolici, nitrosi, nitrati e solforati
Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati alogenati, nitrici, solforitici e fosforati degli idrocarburi aromatici, mononucleari e polinucleari, dei fenoli, tiofenoli e naftoli e loro omologhi
Lavorazioni che espongono all'azione del cloruro di vinile e degli altri derivati alogenati degli idrocarburi alifatici, saturi e non saturi, ciclici e non ciclici
Lavorazioni che espongono all'azione dei chetoni e derivati alogenati
Lavorazioni che espongono all'azione degli eteri ed epossidi e loro derivati alogenati, degli esteri organici e derivati
Lavorazioni che espongono all'azione delle aldeidi, degli acidi organici, tioacidi, anidridi e loro derivati
Lavorazioni che espongono all'azione degli agenti asmogeni a fianco indicati. Per quelli di cui alla lettera e) limitatamente alle attività di ricerca scientifica, didattica, allevamento, addestramento e custodia degli animali; mattazione e macellazione conceria; produzione lattocasearia
Lavorazioni che espongono all'inalazione di miceti altre sostanze vegetali o animali, sostanze chimiche
Lavorazioni che espongono alle sostanze cutilesive a fianco indicate
Estrazione, scavo e trattamento, meccanico di rocce silicatiche, lavorazioni dell'industria marmifera, del cemento, dei refrattari, della carta, della gomma, delle smalterie ed altre lavorazioni che espongono a polveri di feldspati, miche, caolino, talco, cemento ed altri silicati
Estrazione, scavo e trattamento meccanico di calcari e dolomie, lavorazioni dell'industria marmifera, dei refrattari, della calce ed altre lavorazioni che espongono a polveri di calcari e dolomie
Lavorazioni di produzione primaria e secondaria dell'alluminio, delle fonderie di alluminio, dei refrattari, degli esplosivi ed altre lavorazioni che espongono a polveri e fumi di alluminio e di ossidi di alluminio
Lavorazioni per produrre oggetti in "metallo duro" e di affilatura sistematica di utensili in "metallo duro" o che espongono a polveri costituite da carburi metallici legati con cobalto, nichel e ferro



*Segue Allegato A del D.Lgs. 151/01, comma 2 lettera C*

*Lavori che espongono alle malattie professionali di cui all'Allegato 4 al Decreto 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche*

Lavorazioni che espongono all'inalazione di ossidi di ferro
Lavorazioni di apritura, mischia, battitura, cardatura, del cotone, del lino e di altre fibre tessili vegetali ed animali
a) Lavorazioni di scavo e smarino eseguite nel sottosuolo;
b) produzione di soda caustica, potassa caustica, calce viva;
c) insaccamento e travaso del cemento sfuso;
d) fusione artigianale ed artistica del vetro.
Martellatura, cianfrinatura, scriccatura, molatura ed aggiustaggio nella costruzione di caldaie, serbatoi e tubi metalli
Picchettaggio e disincrostazione di contenitori metallici vasche, cisterne, serbatoi, gasometri
Martellatura sulle lamiere
Punzonatura o tranciatura alle presse, prive di efficace cabinatura, di materiali metallici
Prova al banco dei motori combustione interna, priva di efficace cabinatura
Prova dei motori a reazione a turboelica, priva di efficace cabinatura
Ribaditura di chiodi nella costruzione di carlinghe per aereo mobili
Frantumazione o macinazione ai frantoi, molini e macchine pestelli, priva di efficace cabinatura di: minerali o rocce, clinker per la produzione di cemento, resine sintetiche per la loro riutilizzazione
Fabbricazione di chiodi, viti bulloni alle presse, prive di efficace cabinatura
Filatura, torcitura e ritorcitura di filati, tessitura ai telai a navetta, privi di efficace cabinatura
Taglio di marmi o pietre ornamentali con dischi di acciaio con telai multilame, privi di efficace cabinatura
Perforazione con martelli pneumatici ed avvitatura con avvitatori pneumatici a percussione
Conduzione dei forni elettrici ad arco, privi di efficace cabinatura
Formatura e distaffatura in fonderia con macchine vibranti, prive di efficace cabinatura
Sbavatura in fonderia con mole; forgiatura di materiale metallico con macchine prive di efficace cabinatura mediante fucinatura e stampaggio
Lavorazione meccanica del legno con impiego di seghe circolari, seghe a nastro, piallatrici toupies, prive di efficace cabinatura
Lavori in galleria con mezzi meccanici ad aria compressa
Lavorazioni di martellatura, picchettaggio, cianfrinatura, scriccatura, molatura, ribattitura di chiodi, su qualsiasi parte metallica di nave a scafo metallico sia in costruzione che in riparazione svolte a bordo



<p><i>Segue Allegato A del D.Lgs. 151/01, comma 2 lettera C</i></p> <p><i>Lavori che espongono alle malattie professionali di cui all'Allegato 4 al Decreto 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche</i></p>	Stampaggio di vetro cavo, privo di efficace cabinatura
	Prova delle armi da fuoco in ambiente privo di efficace cabinatura
	Conduzione delle riempitrici automatiche, prive di efficace cabinatura, per l'imbottigliamento in vetro o imbarattolamento in metallo di: birra, acque minerali, bevande analcoliche gassate
	Lavorazioni che espongono alle radiazioni ionizzanti, ai raggi laser ed alle altre onde elettromagnetiche
	Lavorazioni svolte in modo prevalente con impiego di: a) macchine portatili munite di utensile; b) macchine portatili ad asse flessibile; c) macchine per calzaturifici; d) ribattitrici, rigasuole e rigatacchi; e) motoseghe portatili.
	Lavori subacquei ed in camere iperbariche
	Fusione del vetro e dei metalli; lavorazioni su masse incandescenti
	Lavori di scavo all'aperto ed in sottosuolo in presenza di rocce argillose
	Lavorazioni che espongono all'azione delle fibre di asbesto anche se presenti nel talco
	Lavorazioni che espongono all'azione delle polveri di legno
Lavorazioni che espongono all'azione delle polveri di cuoio nella rifinitura e riparazione delle calzature	
<p><i>Ai sensi dell'Allegato A del D.Lgs. 151/01, comma 2 lettera C</i></p> <p><i>Lavori che espongono alle malattie professionali dell'agricoltura di cui all'Allegato 5 al Decreto 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche</i></p>	<b>Lavori che espongono a malattie professionali dell'agricoltura</b>
	Lavorazioni in terreni irrigui e argillosi
	Lavorazioni che espongono all'azione dei composti arsenicali
	Lavorazioni che espongono all'azione dei composti del mercurio
	Lavorazioni che espongono all'azione del solfuro di carbonio
	Lavorazioni che espongono all'azione dei composti del fosforo
	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati clorurati e bromurati degli idrocarburi alifatici
	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati del benzolo, dei fenoli, dei cresoli e dei relativi omologhi
	Lavorazioni che espongono all'azione dei composti del rame
	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati dell'acido carbammico e tiocarbammico
	Lavorazioni che espongono all'azione dei polisolfuri di bario, di calcio, di sodio
Lavorazioni che espongono all'azione dei composti organici dello stagno	
Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati degli arilsolfoni	



<i>Segue rif. <u>Allegato A</u> del D.Lgs. 151/01, comma 2 <b>lettera C</b></i> <i>Lavori che espongono alle malattie professionali dell'agricoltura di cui all'Allegato 5 al Decreto 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche</i>	Lavorazioni che espongono all'azione dei fenossiderivati
	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati dell'acido ftalico e della ftalimide
	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati delle diazine e delle triazine
	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati del dipiridile
	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati clorurati dell'acido benzoico
	Lavorazioni che espongono all'azione dell'ammoniaca e di altri concimi azotati
	Lavorazioni che espongono all'azione dei cianocomposti
	Lavorazioni che espongono all'azione dei chinoni
	Lavorazioni che espongono all'azione dello zolfo e dell'anidride solforosa
	Lavorazioni che espongono all'azione dei composti amminici e composti ammidici
	Lavorazioni che espongono all'azione di oli minerali
	Lavorazioni che espongono all'inalazione di sostanze vegetali e derivati animali
	Lavorazioni che espongono all'inalazione di miceti e altre sostanze vegetali e animali
	Lavorazioni forestali nelle quali si impiegano in modo prevalente motoseghe portatili prive di efficaci sistemi insonorizzanti
Lavorazioni forestali nelle quali si impiegano in modo prevalente motoseghe portatili	
<i>Ai sensi dell'<u>Allegato A</u> del D.Lgs. 151/01, comma 2 <b>lettera D</b></i>	<b>Lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti</b>
<i>Ai sensi dell'<u>Allegato A</u> del D.Lgs. 151/01, comma 2 <b>lettera E</b></i>	<b>Lavori su scale ed impalcature mobili e fisse</b>
<i>Ai sensi dell'<u>Allegato A</u> del D.Lgs. 151/01, comma 2 <b>lettera F</b></i>	<b>Lavori di manovalanza pesante</b>
<i>Ai sensi dell'<u>Allegato A</u> del D.Lgs. 151/01, comma 2 <b>lettera G</b></i>	<b>Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante</b>
<i>Ai sensi dell'<u>Allegato A</u> del D.Lgs. 151/01, comma 2 <b>lettera H</b></i>	<b>Lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo dei movimenti sia frequente, o esiga un notevole sforzo</b>
<i>Ai sensi dell'<u>Allegato A</u> del D.Lgs. 151/01, comma 2 <b>lettera I</b></i>	<b>Lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni</b>



<i>Ai sensi dell'Allegato A del D.Lgs. 151/01, comma 2 lettera L</i>	<b>Lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali</b>
<i>Ai sensi dell'Allegato A del D.Lgs. 151/01, comma 2 lettera M</i>	<b>Lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame</b>
<i>Ai sensi dell'Allegato A del D.Lgs. 151/01, comma 2 lettera N</i>	<b>Lavori di monda e trapianto del riso</b>
<i>Ai sensi dell'Allegato A del D.Lgs. 151/01, comma 2 lettera O</i>	<b>Lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto</b>
<b>Allegato B del D.Lgs. 151/01</b> <i>(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, All. 2)</i>	<b>Lavori che comportano il rischio di esposizione a:</b>  1. Agenti a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea; b) agenti biologici: - toxoplasma; - virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione; c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano. 2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.



**Allegato: 2**

## ETICHETTATURA SOSTANZE CHIMICHE E RISCHI PER LA RIPRODUZIONE

Le sostanze ed i prodotti chimici per poter circolare liberamente sul mercato europeo devono essere classificati in base alla loro tossicità.

La classificazione comporta che il prodotto o la sostanza vengano etichettati con uno o più dei seguenti simboli di pericolo:



**Simboli del rischio chimico del Regolamento (CE) 1272/2008**

I simboli di pericolo sono accompagnati da:

- **frasi R di rischio**: segnalano i rischi principali associati alla sostanza o prodotto pericoloso;
- **frasi S consigli di prudenza**: forniscono indicazioni per l'utilizzo in sicurezza della sostanza o prodotto pericoloso.

**Risulta quindi importante leggere attentamente le informazioni contenute nell'etichetta e la scheda di sicurezza.**

### PROBLEMI CONNESSI CON LA RIPRODUZIONE

*Presentano rischi specifici per la riproduzione le sostanze che riportano uno o più simboli sopra esposti associati ad una o più delle seguenti frasi R:*

**R33** Può causare effetti cumulativi (anche durante la fase intra-uterina e/o lattazione)

**R39** Pericolo di effetti irreversibili molto gravi

**R40** Possibilità di effetti irreversibili

**R45** Può provocare cancro (tumore)

**R46** Può provocare alterazioni genetiche ereditarie

**R47** Può provocare malformazioni congenite

**R61** Può danneggiare i bambini non ancora nati

**R62** Possibile rischio di ridotta fertilità

**R63** Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati

**R64** Può essere nocivo per i bambini allattati al seno

**Allegato: 3****ATTIVITÀ DEL PROFILO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA DA EVITARE DURANTE LO STATO DI GRAVIDANZA E/O DI ALLATTAMENTO (☐) (su indicazioni del Medico Competente)**

<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> di laboratorio chimico</li><li><input type="checkbox"/> di laboratorio biologico</li><li><input type="checkbox"/> di laboratorio biologico/microbiologico</li><li><input type="checkbox"/> di laboratorio veterinario</li><li><input type="checkbox"/> di laboratorio con agenti radiogeni</li><li><input type="checkbox"/> di laboratorio di analisi strumentale</li><li><input type="checkbox"/> di laboratorio elettronico</li><li><input type="checkbox"/> di laboratorio meccanico</li><li><input type="checkbox"/> di gestione e cura stabulari</li><li><input type="checkbox"/> agricola</li><li><input type="checkbox"/> di trattamento fitosanitario, antiparassitario</li><li><input type="checkbox"/> zootecnica</li><li><input type="checkbox"/> di sala operatoria</li><li><input type="checkbox"/> di sala anatomica e settoria</li><li><input type="checkbox"/> infermieristica assistenziale</li><li><input type="checkbox"/> campagne archeologiche</li><li><input type="checkbox"/> campagne di rilevazione</li><li><input type="checkbox"/> campagne geologiche</li><li><input type="checkbox"/> campagne marittime</li><li><input type="checkbox"/> di docenza, amministrativa e di ufficio</li><li><input type="checkbox"/> di sportello con il pubblico</li><li><input type="checkbox"/> di gestione biblioteca/archivio</li><li><input type="checkbox"/> di gestione magazzino</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> di facchinaggio, di informatica e elaborazione dati, portineria, centralino</li><li><input type="checkbox"/> addetto gestione emergenza</li><li><input type="checkbox"/> trasporto e smaltimento rifiuti</li><li><input type="checkbox"/> pulizia e disinfezione ambienti</li><li><input type="checkbox"/> bonifica sanificazione e disinfestazione siti</li><li><input type="checkbox"/> guida autoveicoli, vettore merci trasporto corrispondenza</li><li><input type="checkbox"/> assistenza lavori e cantieri</li><li><input type="checkbox"/> guida macchine operatrici e movimento terra</li><li><input type="checkbox"/> lavori e manutenzioni su impianti elettrici</li><li><input type="checkbox"/> lavori edili</li><li><input type="checkbox"/> lavori e manutenzioni su impianti termoidraulici</li><li><input type="checkbox"/> lavori di falegnameria,</li><li><input type="checkbox"/> lavori di giardinaggio</li><li><input type="checkbox"/> lavori di manutenzione macchine e apparecchiature</li><li><input type="checkbox"/> officina meccanica</li></ul>
--	--

Eventuali prescrizioni devono essere fornite dal Medico Competente, all'atto della visita, con specifica annotazione nella cartella personale sanitaria di rischio del lavoratore.

**Allegato: 4****PROMEMORIA PER LA LAVORATRICE MADRE**

- La lavoratrice segnala per iscritto all'Ufficio del personale di competenza e p.c. al Responsabile diretto il suo stato di gravidanza (vedi Allegato 1 – Allegato A del D.Lgs. 151/2001), unitamente al certificato medico con la data presunta del parto;
- In caso di gravidanza a rischio, per usufruire del Congedo di maternità anticipato, consegna il certificato del ginecologo attestante il suo stato direttamente all'A.S.L. di competenza, che emana il dispositivo di interdizione da consegnare all'Ufficio del Personale competente;
- Nel caso la lavoratrice volesse usufruire della flessibilità del congedo di maternità ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 151/2001 e s.m.i. (astensione dal lavoro dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto), acquisisce, durante il 7° mese di gravidanza, il certificato medico del ginecologo (obbligatoriamente del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato) che ne attesti le condizioni in quel periodo, quindi richiede la visita al Medico Competente per il rilascio del relativo certificato; al termine consegna entrambe le certificazioni all'Ufficio del Personale competente;
- Entro 30 gg. dal parto presenta il certificato di assistenza al parto rilasciato dall'Ostetrica al momento del parto (art. 21, comma 2 D.Lgs. 151/2001 e s.m.i.);
- Almeno 30 gg. prima del rientro dal congedo di maternità contatta l'Ufficio del Personale di competenza;
- Prima dell'eventuale rientro al lavoro, nel caso sia insorta qualche patologia durante il periodo di gravidanza, può richiedere al Medico Competente una valutazione clinica e l'aggiornamento della cartella sanitaria.

*Si ricorda che:*

- L'orario di lavoro potrà essere ridotto nella misura prevista dall'art. 39 del DLgs. 151/2001 e s.m.i. (2 ore al giorno per orari uguali o superiori a 6 ore, 1 ora al giorno per orario inferiore a 6 ore), fino al compimento dell'anno del bambino, giorno del compleanno compreso;
- La lavoratrice madre non può essere adibita al lavoro notturno o a reperibilità notturne fino al compimento di un anno del bambino (art. 53 DLgs. 151/2001 e s.m.i.);
- Fino all'età di tre anni del bambino, il lavoro notturno può essere svolto solo con il consenso della lavoratrice (art. 53 D.Lgs. 151/2001 e s.m.i. ).

Tutti i moduli sono pubblicati sul sito web di Ateneo:

- Personale Tecnico Amministrativo (Servizio Risorse umane –U.O.C. Personale T.A., Assegnisti e Collaboratori)
- Assegnisti di Ricerca (Servizio Risorse umane –U.O.C. Personale T.A., Assegnisti e Collaboratori)
- Co.Co.Co (Servizio Risorse umane – U.O.C. Personale T.A., Assegnisti e Collaboratori)
- Docente e Ricercatore (Servizio Risorse umane – U.O.C. Personale Docente e Ricercatore)





**Allegato 5:**

**MODULO A - DICHIARAZIONE DI STATO DI GRAVIDANZA E PROPOSTA DI ATTIVITÀ LAVORATIVA**

Al Servizio del Personale Competente

Al Servizio di Prevenzione e Protezione

Fax 030.2989258

[ambientesicurezza@unibs.it](mailto:ambientesicurezza@unibs.it)

Al Medico Competente

Via Valotti 3 - 25123 Brescia

Fax 0302016053

[medico.competente@unibs.it](mailto:medico.competente@unibs.it)**Oggetto: tutela lavoratrici madri – Decreto Legislativo n. 151/2001 e s.m.i.**

Con la presente si comunica che la lavoratrice \_\_\_\_\_

nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Cell. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

Si trova in stato di gravidanza con data presunta del parto \_\_\_\_\_

Comunicazione dello stato di gravidanza avvenuta il \_\_\_\_\_

Qualifica:  P.T.A.  Docente  Ricercatrice  Specializzanda  
 Assegnista  Dottoranda  Co.Co.Co  \_\_\_\_\_

Sede di servizio \_\_\_\_\_

Dipendente di categoria /posizione economica \_\_\_\_\_ area \_\_\_\_\_

in servizio a tempo: pieno / parziale n. \_\_\_\_ ore settimanali \_\_\_\_\_

**Attività/compiti** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_**Svolge attività che:****1 NON hanno caratteristiche vietate** **2 hanno caratteristiche vietate ma può essere adibita ad altre prive di caratteristiche vietate** Di seguito sono elencate le attività cui può essere adibita e il nuovo profilo orario con decorrenza dal \_\_\_\_\_con la seguente durata:  gravidanza  gravidanza, fino a 7 mesi dopo il parto**profilo orario\*:** \_\_\_\_\_

(\*divieto di adibire la donna al lavoro dalle 24 alle 6 dall'accertamento dello stato di gravidanza fino compimento dell'anno di età del bambino)

**3 hanno caratteristiche vietate e non può essere adibita ad altre diverse** 

Il certificato ginecologico sarà consegnato dalla lavoratrice.

Data \_\_\_\_\_ Firma e timbro \_\_\_\_\_

Il Dirigente/Preposto

**Parere del Medico Competente:**1 favorevole 

2 altro \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma e timbro \_\_\_\_\_

Il Medico Competente